

**LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI  
APPALTI PUBBLICI  
CON RIFERIMENTO ALL’AFFIDAMENTO  
DI FORNITURE E SERVIZI**

**D.LGS. 12 APRILE 2006 n. 163**

**Entrata in vigore: 1 luglio 2006**



ASSOBIO MEDICA

# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## OGGETTO (Art. 1)

**IL NUOVO CODICE DISCIPLINA I  
CONTRATTI DELLE STAZIONI APPALTANTI,  
DEGLI ENTI AGGIUDICATORI E DEI  
SOGGETTI AGGIUDICATORI, AVENTI PER  
OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI,  
PRODOTTI, LAVORI E OPERE.**



# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## PRINCIPI (Art. 2)

- **ECONOMICITA'**
- **EFFICACIA**
- **TEMPESTIVITA'**
- **CORRETTEZZA**
- **LIBERA CONCORRENZA**
- **PARITA' DI TRATTAMENTO**
- **NON DISCRIMINAZIONE**
- **TRASPARENZA**
- **PROPORZIONALITA'**
- **PUBBLICITA'**



# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## OBIETTIVI

### **Semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo**

L'eccessivo proliferare di fonti cognitive deve essere superato mediante la rifusione di tali fonti in un unico testo ed altresì attraverso un'opera di chiarificazione di alcuni profili controversi nel precedente assetto.



# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## OBIETTIVI

**Modernizzazione della complessiva disciplina a fronte di una ritenuta (parziale) inadeguatezza degli strumenti congegnati per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici.**

Tale obiettivo si ottiene, sia attraverso l'introduzione di procedure flessibili (i.e. **dialogo competitivo, accordo quadro**), sia mediante l'aggiornamento delle procedure all'evoluzione tecnologica con particolare riguardo all'ambito del c.d. "**e-procurement**" (i.e. **asta elettronica, sistema dinamico di acquisizione**).



# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## OBIETTIVI

**Garantire massima flessibilità degli strumenti giuridici utilizzati, al fine di agevolare le amministrazioni aggiudicatrici nella gestione degli appalti pubblici**



# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## STRUTTURA

### •PARTE I

Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice.

(contiene norme relative all'oggetto, principi, definizioni, fonti di disciplina, riparto Stato-Regioni, Autorità di vigilanza, Osservatorio, responsabile procedimento e accesso procedure di gara)

### •PARTE II

Disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari sopra sotto soglia comunitaria



# PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

## STRUTTURA

- **PARTE III**

Disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori esclusi (gas, energia, poste, acqua, trasporti)

- **PARTE IV**

Disciplina il contenzioso (strumenti stragiudiziali e giudiziali di composizione delle controversie, transazione, accordo bonario, arbitrato)

- **PARTE V**

Disposizioni di coordinamento e transitorie



## DEFINIZIONI (Art. 3)

### APPALTI PUBBLICI

**Sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.**



## DEFINIZIONI (Art. 3)

### APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

**Hanno ad oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore (costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione).**



## DEFINIZIONI (Art. 3)

### APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

**Hanno ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto di prodotti.**



## DEFINIZIONI (Art. 3)

### APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

**Hanno ad oggetto la prestazione di servizi (manutenzione e riparazione, trasporto, finanziari, contabilità, pulizia, editoria, alberghieri e di ristorazione, legali, ecc.).**



# DEFINIZIONI

## CONTRATTI MISTI (Art. 14)

Sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

1. *Appalto pubblico di forniture*: ha ad oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
2. *Appalto pubblico di servizi*: quando il valore dei servizi supera quello di prodotti oggetto dell'appalto.
3. *Appalto di lavori*: se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al 50% salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi e alle forniture.

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità previsti dal Codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture (art. 15).



# SOGLIE

Soglia (€)	Appalti	Pubblica Amm.ne
A) 137.000	Forniture/servizi	Autorità governative centrali (Ministeri – Consip)
B) 211.000	Forniture/servizi	Qualsiasi stazione appaltante
C) 211.000	Servizi (Ricerca e sviluppo- Telecomunicazioni-Servizi alberghieri e ristorazione- Trasporto-Sanitarie e sociali-Ecc.)	Qualsiasi stazione appaltante
D) 5.278.000	Lavori	

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici tiene conto dell'importo totale pagabile al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto (art. 29).



# AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI (Art. 29)

- **Amministrazioni dello Stato**
- **Enti pubblici territoriali**
- **Enti pubblici non economici**
- **Organismi di diritto pubblico**  
*(ENAV – ENAC – Enti portuali o aeroportuali – Università – Enti di ricerca – Comunità montane – Ecc.)*
- **Centrali di committenza**



# AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

## CENTRALI DI COMMITTENZA

(Art. 3, paragr. 34)

- **Amministrazione aggiudicatrice**
- **Acquista forniture e/o servizi**
- **Aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi**



# RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 10)

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ***un responsabile del procedimento***, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento [...], ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.



# RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 10)

Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista.

Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i ***compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.***



# RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 10)

Il nominativo del responsabile del procedimento è **indicato nel bando o avviso** con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.



## AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 6)

**Organo collegiale con funzione di vigilanza sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, al fine di garantire l'osservanza dei principi di correttezza, trasparenza delle procedure di scelta del contraente e di economicità ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.**



# AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 6)

Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

- a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, **documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici**, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
- b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;



## AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 6)

- c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
- d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.



## AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 6)

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal ***segreto d'ufficio***.



# AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art. 6)

## CRITICITA'

- **Eccesso di delega del legislatore nel prevedere la vigilanza dell'autorità anche sui contratti pubblici di interesse regionale e negli appalti sotto soglia comunitaria**
- **Ingerenza nelle procedure mediante emissione di pareri non vincolanti su questioni sorte in sede di gara**



## ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE (art. 13)

*Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla **legge 7 agosto 1990, n. 241** e successive modificazioni.*

Fatta salva la disciplina prevista dal codice per gli appalti segretiati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle **procedure aperte**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;



## ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE (art. 13)

- b) nelle **procedure ristrette e negoziate**, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle **offerte**, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Gli atti indicati in precedenza, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.



## ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE (art. 13)

L'inosservanza delle prescrizioni indicate in precedenza comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale ("***rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio***")

Fatta salva la disciplina prevista dal codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, ***sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:***

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;



## ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE (art. 13)

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

E' comunque consentito ***l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi*** in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE AFFIDATI I CONTRATTI PUBBLICI (Art. 34)

- a) **Imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;**
- b) **Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane;**
- c) **Consorzi stabili;**
- d) **Raggruppamenti temporanei di concorrenti;**
- e) **Consorzi ordinari di concorrenti (art. 2602 c.c.)**

**Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c.**

**Esclusioni delle offerte imputabili ad un unico centro decisionale.**



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

Nel caso di **forniture o servizi**, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Nel caso di **forniture o servizi nell'offerta** devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro ***responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante***, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, ***la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza***, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

**È vietato** ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cooperative e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

È consentita la presentazione di offerte da parte dei RTI e dei consorzi ordinari, ***anche se non ancora costituiti***.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno ***mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi***, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

È vietata l'associazione in partecipazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta:

- l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
- l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

Il mandato deve risultare da ***scrittura privata autenticata***. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la ***rappresentanza esclusiva***, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

Il ***rapporto di mandato*** non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di ***fallimento*** del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i ***requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire***; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 37)

In caso di fallimento di uno dei ***mandanti*** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- **Situazione generale (art. 38)**
- **Idoneità professionale (art. 39)**
- **Capacità economico-finanziaria (art. 41)**
- **Capacità tecniche e professionali (art. 42)**



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## SITUAZIONE PERSONALE (Art. 38)

**Cause che comportano l'esclusione:**

- **Condanna definitiva per partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio;**

**Cause che possono comportare l'esclusione:**

- **Fallimento, liquidazione, ecc., procedimento penale in corso, ecc.**



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## IDONEITA' PROFESSIONALE (Art. 39)

- 1) **Cittadini italiani o Stato membro UE:**
  - **Iscrizione CCIAA, Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso Ordini Professionali.**
- 2) **Cittadini UE non residenti in Italia:**
  - **Dichiarazione giurata.**



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA (Art. 41)

- **Dichiarazioni bancarie;**
- **Bilanci;**
- **Fatturato globale;**
- **Fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (in passato, *"forniture oggetto dell'appalto"*)**



# REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

## CAPACITA' TECNICHE-PROFESSIONALI (Art. 42)

- **Elenco principali forniture prestate negli ultimi 3 anni;**
- **Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici;**
- **Descrizione attrezzature;**
- **Controllo sulla capacità di produzione;**
- **Indicazione dei titoli di studio e professionali;**
- **Quota di eventuale subappalto;**
- **Campioni o descrizioni fotografiche certificate;**
- **Certificati controllo qualità.**



# REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

## GARANZIA DELLA QUALITA' (Art. 42)

- Certificati relativi a norme a garanzia della qualità (es: UNI, EN, ISO 9000);
- Basati su norme europee;
- Ammessi certificati equivalenti e misure equivalenti.

## NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 44)

- Certificati "ambientali";
- Ecogestione e audit;
- Certificati equivalenti e misure equivalenti.

## SPECIFICHE TECNICHE (Art. 68)

- Prescritte dall'Amministrazione.



# REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

## SPECIFICHE TECNICHE (art. 68)

L'allegato VI alla Direttiva, fornisce le definizioni di "specifiche tecniche", "***norma tecnica***" e "***riferimento tecnico***".

In breve le prime sono l'insieme delle prescrizioni tecniche previste dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri; le seconde sono approvate da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria; il terzo è qualsiasi prodotto elaborato da organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali.



# REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

## SPECIFICHE TECNICHE (art. 68)

I principi che disciplinano l'uso delle specifiche tecniche negli appalti sono noti:

- essi devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza.
- Inoltre, a meno che ciò non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto, le norme tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare nè far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
- Ciò è possibile solo in via eccezionale, qualora sia l'unico mezzo possibile per descrivere adeguatamente l'oggetto dell'appalto.
- In tal caso, tale descrizione deve essere accompagnata dall'espressione "***o equivalente***".



# REQUISITI TECNICI DI PARTECIPAZIONE

## SPECIFICHE TECNICHE (art. 68)

Un'offerta non può essere respinta se i prodotti o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche richiamate all'amministrazione aggiudicatrice se nella propria offerta l'offerente prova ***in modi ritenuti soddisfacenti dalla stessa amministrazione che le soluzioni proposte ottemperano in modo equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.***



## ELENCHI UFFICIALI DI FORNITORI O PRESTATORI DI SERVIZI (Art. 45)

- **Facoltativa**
- **Presunzione di idoneità alla prestazione (limiti)**
- **Non obbligatorio per gli operatori di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia (Art. 47)**



# CONTROLLO POSSESSO REQUISITI (Art. 48)

1) Richiesta al 10% degli offerenti, scelti con sorteggio, di comprovare prima dell'apertura delle buste, entro 10 gg., il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa



non fornita

non confermi



esclusione → escussione garanzia → segnalazione autorità  
→ sospensione da 1 a 12 mesi dalla partecipazione.

2) La stessa richiesta è inoltrata entro 10 gg. dalla conclusione delle operazioni di gara all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria



non fornita

non confermi → sanzioni e determinazione nuova soglia di aggiudicazione.



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## PROCEDURE APERTE (Art. 55)

Ogni operatore economico interessato può presentare offerta.

## PROCEDURE RISTRETTE (Art. 55)

Ogni operatore può chiedere di partecipare ma l'offerta può essere presentata solo dagli operatori economici invitati (utilizzate di preferenza quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa).

## PROCEDURE NEGOZiate

Le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## POSSIBILITA' DI AVVALERSI DEL DIALOGO TECNICO

**N.B.** fattispecie diversa dal dialogo competitivo

E' esaminata dall'*ottavo considerando* della Direttiva 2004/18/CE.

Si prevede che prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi del c.d. "**dialogo tecnico**", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'onori a condizioni che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## AVVISO DI PREINFORMAZIONE (art. 63)

Le Stazioni appaltanti aggiudicatrici di appalti di lavori, forniture e servizi, rendono noto un avviso di preinformazione sul loro "**profilo di committente**".

- **Per le forniture** → l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi-quadro, per gruppi di prodotti che intendono aggiudicare nei dodici mesi, purchè pari o superiore a 750mila €;
- **Per i servizi** → l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, pari o superiore al medesimo importo;
- **Per i lavori** → le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia comunitaria.



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## PROCEDURE RISTRETTE E NUMERO MINIMO DELLE PERSONE DA INVITARE (art. 62)

Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di € [...] le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, purchè vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo (c.d. **Forcella**)



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## PROCEDURE RISTRETTE E NUMERO MINIMO DELLE PERSONE DA INVITARE (art. 62)

Nelle procedure ristrette di cui sopra, il numero minimo di candidati **non può essere inferiore a dieci**, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

N.B. Nelle ***procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara*** e nel ***dialogo competitivo*** il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello indicato per le procedure ristrette.

Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## PROCEDURE RISTRETTE E NUMERO MINIMO DELLE PERSONE DA INVITARE (art. 62)

Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4 (*"Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte"*), e l'articolo 81, comma 3 (*"Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto"*).



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (Art. 56)

### *PROCEDURA APERTA O RISTRETTA:*

- Offerte irregolari o inammissibili (omissione di pubblicazione di bando se invito tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti)
- Casi eccezionali in cui non è possibile la fissazione preliminare e globale dei prezzi



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (Art. 57)

### *ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE :*

- Nessuna offerta – o nessuna offerta appropriata – nessuna candidatura
- Contratto affidabile ad un operatore economico determinato
- Estrema urgenza per eventi imprevedibili delle stazioni appaltanti

### Solo per forniture:

- Prodotti fabbricati a scopo di sperimentazione;
- Consegne complementari; rinnovo parziale; ampliamento (limite di durata e anni);
- Acquisti a condizioni particolarmente vantaggiose per cessazione attività o fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

### DIVIETO DI RINNOVO TACITO



# LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

## FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. **Determina a contrarre: individuazione elementi essenziali del contratto, criteri di selezione degli operatori e delle offerte (vincolo offerta salvo diversa indicazione: 180 gg.)**
2. **Procedura di affidamento → aggiudicazione provvisoria**
3. **Verifica dei requisiti → aggiudicazione definitiva**
4. **Stipulazione del contratto (60 gg., salvo termine diverso previsto nel bando o nella lettera di invito; mai prima di 30 gg., salvo urgenza)**
5. **Esecuzione del contratto.**



# PROROGA E RINNOVO CONTRATTUALE

## RINNOVO

Prosecuzione del rapporto contrattuale a condizioni invariate (prezzo migliorato da Amministrazione). Valutazione di convenienza e opportunità.

## PROROGA

Mera continuazione della durata contrattuale per un breve periodo agli stessi patti e condizioni per il periodo strettamente necessario nelle more dell'espletamento di nuova gara.

- **DIVIETO DI RINNOVO TACITO**
- **RINNOVO SU BASE DI CONVENIENZA ECONOMICA E DEL PUBBLICO INTERESSE**
- **RINNOVO TRASPARENTE**



## L'AVVALIMENTO (Art. 49)

**Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria).**

**Responsabilità solidale concorrente e impresa ausiliaria.**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- **Dialogo competitivo**
- **Accordi quadro**
- **Sistemi dinamici di acquisizione**
- **Aste elettroniche**
- **Centrali di committenza**

**NON DEVONO OSTACOLARE, LIMITARE O  
DISTORCERE LA CONCORRENZA**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## ISTITUTI IN SOSPENSIONE FINO AL 1.08.2007

- Centrali di committenza (art. 33)
- Dialogo competitivo e accordi quadro nei settori ordinari (artt. 58 e 59)
- Procedure negoziate con o senza bando (artt. 56 e 57)

# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58)

- **Appalti complessi**
- **Se le procedure ordinarie non "efficaci"**
- **Non in grado – oggettivamente – di definire:**
  - ✓ **Mezzi tecnici od obiettivi (e/o)**
  - ✓ **Impostazione giuridica/finanziaria.**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58)




# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58)



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58)



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58)

### VANTAGGI

- **Assimilazione del comportamento della P.A. alle logiche del mondo imprenditoriale privato**
- **Permette di far conoscere alla P.A. ciò che può reperire sul mercato**
- **Presenza di coscienza che nel settore pubblico nessuno può sapere prima, ciò che andrà a comprare poi, se non ha la possibilità di esplorare quello che il mercato è in grado di offrire**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## DIALOGO COMPETITIVO (Art. 58)


### CRITICITA'

- **Proposte semplificate da parte di candidati per evitare di far conoscere agli altri partecipanti l'originalità della propria proposta**
- **Definizione preventiva dei parametri di aggiudicazione anche se la P.A. potrebbe non essere in grado di stimare il contenuto delle prestazioni**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## ACCORDO QUADRO (Art. 59)



**Accordo tra una o più  
Amministrazioni e con uno o più  
operatori economici per definire le  
regole dei rapporti futuri**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## ACCORDO QUADRO (Art. 59)

**Allo scopo di:**

- **definire le clausole degli appalti**
- **in un dato periodo**
- **prezzi**
- **quantità**
- **durata max 4 anni**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## ACCORDO QUADRO (Art. 59)

### Un solo fornitore:

- Non superare le condizioni stabilite
- Completamento (eventuale) dell'offerta

### Più fornitori:

- > 3
- senza confronto competitivo per condizioni originarie
- con confronto competitivo se l'accordo non prevede tutte le condizioni



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## ACCORDO QUADRO (Art. 59)

### VANTAGGI

**Assicura la possibilità alle stazioni appaltanti di gestire le proprie commesse sul lungo periodo in una serie articolata di possibilità:**

- 1. Bisogni non quantificabili o non programmabili nel "quando"**
- 2. Appalti che necessitano di up-grading tecnologico**
- 3. Riduzione costi di partecipazione alle procedure**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## ACCORDO QUADRO (Art. 59)

### CRITICITA'

- **Flessibilità e/o discrezionalità per la stazione appaltante di scelta dei fornitori**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (Art. 60)

**PROCESSO INTERAMENTE ELETTRONICO PER  
ACQUISTI DI USO CORRENTE,  
LE CUI CARATTERISTICHE SONO  
GENERALMENTE DISPONIBILI**

**ES.: MERCATO ELETTRONICO (MARKETPLACE)**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (Art. 60)


- **Procedura aperta (accesso "continuo")**
- **Ammissione al sistema (requisiti candidati)**
- **Miglioramento delle offerte indicative (sempre possibile)**
- **Durata max 4 anni**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (Art. 60)

### PROCEDURA



- Bando di gara semplificato
- offerta vera e propria
- gara



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE (Art. 60)

### VANTAGGI

- Recupero di competitività
- Diminuzione costi di vendita

### CRITICITA'

- Costi per adeguamento al sistema
- Abilitazione complessa



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## LE CENTRALI DI COMMITTENZA

**L'Amministrazione aggiudicatrice:**

- 1. Acquista forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori.**
- 2. Aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori.**



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## IL MODELLO "CONSIP": LA CENTRALE DI COMMITTENZA ITALIANA

*“E’ vero che in attuazione di principi posti anche a livello comunitario l’affidamento dei servizi pubblici non può prescindere da procedure di gara. A tali principi – volti a garantire la concorrenza, quale mezzo per raggiungere il maggior benessere dei consociati attraverso meccanismi di selezione imparziali, atti a perseguire il migliore possibile rapporto fra costi e risultati – non viene tuttavia meno la procedura che si avvale del sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la pubblica amministrazione, istituito dalla legge 23.12.1999 n°488 (finanziaria 2000) e gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso una società concessionaria (Consip s.p.a.) che funge da stazione appaltante per la stipula di convenzioni quadro per l’acquisizione di beni e servizi.*

*In tale situazione il Ministero dell’Economia si presenta come amministrazione agente, mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo espressamente istituito ex lege; tale soggetto adempie all’obbligo – nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può considerarsi elusiva di tale obbligo la successiva adesione di amministrazioni pubbliche alle pattuizioni Consip”. (TAR Lazio, Roma, sez I-quater, 19 maggio 2004, n.4717)*



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## LE CENTRALI DI COMMITTENZA

### CRITICITA'

- Inefficienza
- Riduzione della qualità delle prestazioni
- Riduzione della forza di innovazione
- Rischi di concentrazione di imprese
- Rischio per le piccole e medie imprese di uscita dal mercato



# I NUOVI ISTITUTI NORMATIVI, GESTIONALI E CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

## CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- a) Prezzo più basso (art. 82)
- b) Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

---

**Asta elettronica (art. 85)**



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ***il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto***, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, **elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi**, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

Le stazioni appaltanti, quando **ritengono impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili**, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i **sub - criteri** e i **sub - pesi** o i **sub - punteggi**.

Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, **provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri**, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i **criteri motivazionali** cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

**Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.**

**Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.**



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## ASTA ELETTRONICA (Art. 85)

**Si applica a:**

- **Procedura aperta**
- **Procedura ristretta**
- **Procedura negoziata**
- **Accordo quadro (rilancio)**
- **Sistema dinamico di acquisizione**



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## ASTA ELETTRONICA (Art. 85)

**Si applica quando**

**LE SPECIFICHE DELL'APPALTO  
POSSONO ESSERE DEFINITE  
IN MANIERA PRECISA**



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## ASTA ELETTRONICA (Art. 85)

- **Meccanismo del rilancio**
- **Conoscenza status procedura**
- **Effetto sulla procedura: riduzione dei termini**



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## ASTA ELETTRONICA (art. 85)

### VANTAGGI

- Utilizzo di sistemi telematici
- Celerità (abbreviazione termini di gara)

### CRITICITA'

- Possibilità di utilizzo per appalti le cui specifiche siano definite in modo preciso (prestazioni ricorrenti)
- Hanno ad oggetto solo elementi a valutazione automatica (elementi quantificabili in cifre o %)



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 87)

Di fronte ad offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ***l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle***, richiede per iscritto, in un termine non inferiore a 10gg, le precisazioni ritenute pertinenti e che devono riguardare:

- L'economia del procedimento di costruzione, di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio
- Le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli;
- L'originalità dei lavori, forniture o servizi proposti



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 80)

- Il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti;
- L'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato

In quest'ultima ipotesi l'Amministrazione può escludere l'offerta per questo solo motivo, ***se l'interessato non prova che l'aiuto era stato concesso legalmente.***



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 88)

“Procedimento di verifica ed esclusione”

- La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
- All'offerente è assegnato un termine ***non inferiore a dieci giorni*** per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 88)

- La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione esaminatrice, valuta gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine ***non inferiore a cinque giorni lavorativi***.
- Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.



# CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

## OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 88)

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.



# CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO (ART. 117)

1. Ai fini dell' ***opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche***, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.
2. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono ***efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.***



# CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO (art. 117)

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono ***preventivamente*** accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.



## SUBAPPALTO: DEFINIZIONE

è considerato subappalto " **qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti in materia antimafia. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati" .**



## SUBAPPALTO E ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO (art. 118)

I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità [...]

La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.



## SUBAPPALTO E ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO (art. 118)

- Per i ***lavori***, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.
- Per ***i servizi e le forniture***, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.



## SUBAPPALTO E ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO (art. 118)

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ***ribasso non superiore al venti per cento***.

***L'affidatario*** è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, ***responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto***.



## SUBAPPALTO E ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO (art. 118)

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## APPALTI SOTTO SOGLIA (Art. 124)

**Sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie comunitarie.**

**Non si applicano le norme del Codice relative a:**

- 1. Pubblicità e comunicazione in ambito sovranazionale;**
- 2. Avviso di preinformazione facoltativo;**
- 3. Pubblicazione risultati procedura;**
- 4. Termini per ricezione domande di partecipazione, offerte diverse;**
- 5. In caso di aggiudicazione al prezzo più basso, possibilità di esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia (> 5 offerte ammesse).**



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## APPALTI SOTTO SOGLIA (Art. 124)

Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della procedura di affidamento. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano le seguenti regole:

- a) nelle ***procedure aperte***, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana **non può essere inferiore a quindici giorni;**



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## APPALTI SOTTO SOGLIA (Art. 124)

b) nelle ***procedure ristrette***, nelle **procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara**, e ***nel dialogo competitivo***, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;

c) nelle ***procedure ristrette***, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## APPALTI SOTTO SOGLIA (Art. 124)

d) nelle ***procedure negoziate***, con o senza bando, e nel ***dialogo competitivo***, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, ***non può essere inferiore a dieci giorni*** dalla data di invio dell'invito;

e) nelle ***procedure aperte***, nelle ***procedure negoziate previo bando*** e nel ***dialogo competitivo***, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ***ridotto a dieci giorni*** e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## APPALTI SOTTO SOGLIA (Art. 124)

f) nelle ***procedure ristrette*** e nelle ***procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara***, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, ***non inferiore a dieci giorni*** dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte ***non inferiore a cinque giorni***.

Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## APPALTI SOTTO SOGLIA (Art. 124)

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. **Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque**; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3 ("le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa").



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## ACQUISIZIONI IN ECONOMIA (Art. 125)

Possono essere effettuate:

1. Mediante amministrazione diretta;
2. Mediante procedura di cottimo fiduciario, nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione precedente rapporto contrattuale;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso;
  - c) prestazioni periodiche nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure;
  - d) urgenza determinata da eventi imprevedibili.

Ammessi per importi inferiori a € 137.000,00  
(Autorità governative centrali).

Ammessi per importi inferiori a € 211.000,00  
(tutte le altre).



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI (art. 125)

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a **ventimila euro** e fino alle soglie in precedenza indicate, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa ***consultazione di almeno cinque operatori economici***, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## COMMISSIONE AGGIUDICATRICE (Art. 84 c. 4)

**Organo straordinario nominato dal responsabile del procedimento per le valutazioni di carattere tecnico**

### **CRITICITA'**

**“I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” .**

**Spetta al Regolamento dell'amministrazione determinare le modalità operative della Commissione.**



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## PRE CONTENZIOSO (Art. 6)

**L'Autorità per la Vigilanza può esprimere pareri non vincolanti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.**



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## CONTENZIOSO

**TRANSAZIONE**: contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite che può sorgere tra loro.

- importo > € 100.000,00 parere avvocatura;
- forma scritta a pena nullità.

**ACCORDO BONARIO**: accordo tra le parti avente ad oggetto la definizione di un importo economico controverso contestato dall'esecutore del contratto in misura non inferiore al 10% dell'importo originariamente stipulato.

**ARBITRATO**: le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri. Collegio arbitrale: 3 arbitri.



# APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

## CONTENZIOSO

### **GIURISDIZIONE (art. 244)**

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le controversie relative alla fase di affidamento.

Sono sottratte alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto.

### **NUOVA TUTELA ANTE CAUSAM (art. 245)**

Si introduce per la prima volta una forma di tutela anticipata, rispetto al deposito del ricorso, "in caso di eccezionale gravità..."

